

**VERBALE DI ACCORDO**  
**Per l'attivazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS)**  
**Assegno ordinario "COVID-19"**  
**D.l n. 104/2020 - D.lgs n. 148/2015**

Il giorno 15 settembre 2020 in remoto si sono incontrati:

- Novomatic Italia S.p.A. (per conto delle società Novomatic Italia S.p.A., Allstar srl, Admiral Gaming Network Srl, Admiral Sport Srl, Admiral Pay Srl, ALP Srl,) (di seguito "**La Società**") rappresentata da Germana Alviggi, Marco Prosperi, Andrea Stoccoro
- e
- Le Segreterie Nazionali Filcams CGIL rappresentata da Danilo Lelli, Fisascat CISL rappresentata da Stefania Chicca, UILTuCS rappresentata Paolo Proietti (di seguito "**le OO.SS.**")

unitamente alle RSA e alle rappresentanze sindacali territoriali consultate

congiuntamente, "**Le Parti**"

Premesso che

- a seguito dell'evoluzione epidemiologica della malattia COVID-19 sul territorio nazionale, sono stati adottati provvedimenti governativi e amministrativi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;
- in data 25 marzo 2020, le parti hanno sottoscritto un accordo, prorogato in data 20 maggio 2020, per l'accesso al trattamento di integrazione salariale Fondo di Integrazione Salariale (FIS) Assegno ordinario "emergenza COVID-19" comma 1, articolo 19, D.l n. 18/2020 - D.lgs n. 148/2015, per far fronte ai diversi provvedimenti normativi e amministrativi di cui al punto precedente i quali hanno previsto la progressiva chiusura di tutte le Gaming Hall e di tutti i terminali di gioco presso i pubblici esercizi e i tabaccai sul territorio italiano, con la conseguente drastica riduzione di tutte le attività svolte da Novomatic connesse al settore del gioco;
- la situazione emergenziale derivante dal virus COVID 19 si è innestata in un quadro che, lungi dall'essere congiunturale e transitorio, risente di una pluralità di fattori, tra cui la elevata penalizzazione del settore, destinatario di noti provvedimenti normativi emanati a livello nazionale e territoriale;
- a seguito della riapertura delle Gaming Hall e della riattivazione dei terminali di gioco presso i pubblici esercizi e tabaccai, la Società ha registrato un afflusso della clientela estremamente limitato, sia negli orari e sia nel numero di avventori, comunque sensibilmente ridotto rispetto ai precedenti esercizi, anche in considerazione delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, contingentamento e distanziamento sociale, delle attuali abitudini di consumo e di fruizione dei servizi, della ridotta propensione al consumo verso beni e servizi non essenziali, nonché della tipizzazione e delle fasce di età della clientela che fruisce dei servizi offerti;
- la Società, quindi, ha rilevato gravi perdite di fatturato rispetto alla sostenibilità dei conti economici che si prevedono in decremento nel medio termine;
- in data 14 agosto 2020 è stato emanato il DL n. 104/2020 che concede ulteriori trattamenti di assegno ordinario con causale "COVID-19" a decorrere dal 13 luglio e fino al 31 dicembre 2020 nella misura totale di 18 settimane;
- le Parti hanno esaminato la situazione aziendale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non permette di adibire alla ordinaria e regolare attività lavorativa il personale occupato rendendo indifferibile una riduzione/sospensione temporanea dell'attività lavorativa.

\*\*\*\*\*

Le premesse formano parte integrante del presente accordo e ne chiariscono il significato.



Schivo




Tutto ciò premesso, dopo ampio dibattito ed approfondita discussione, le parti concordano quanto segue:

1. la Società continua a privilegiare, come previsto dal DPCM 7 agosto 2020 e dal protocollo del 24 aprile 2020 - la modalità di lavoro in smartworking, ove compatibile con l'attività richiesta al fine di limitare la presenza di personale all'interno dei locali aziendali;
2. le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 19, D.L. 18/2020 ed ai successivi art. 68, D.L. 34/2020 ed art. 1, D.L. 104/2020;
3. le Parti concordano di ricorrere all'assegno ordinario "COVID 19", per un periodo di 18 settimane, come previsto dal comma 1, articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
4. il ricorso all'Assegno ordinario riguarda le imprese di Novomatic Italia di seguito elencate: Novomatic Italia Spa, Allstar srl, Admiral Gaming Network Srl, Admiral Sport Srl, Admiral Pay Srl, ALP Srl;
5. è prevista, per il personale delle società sopraindicate, la riduzione oraria del 20%, o superiore ove necessario, o la sospensione completa dal lavoro ove necessaria come indicato nella tabella allegata (All.1);
6. la forma di intervento è diversificato per tipologia di settore aziendale (staff, street operations, retail etc.), attività e mansioni ovvero collocazione territoriale (in applicazione di leggi, ordinanze, regolamenti provvedimenti di enti locali etc.);
7. le Parti si danno atto che la percentuale di riduzione oraria e da intendersi come percentuale media di riduzione nel periodo consentendo pertanto all'azienda di applicare una minore riduzione di orario per soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro, previa comunicazione al personale interessato e a rotazione tra il personale stesso;
8. tutti gli istituti legali, contrattuali ed aziendali, diretti, indiretti e differiti, saranno riconosciuti secondo le norme di legge e di contratto a cui si rinvia;
9. le parti concordano che in presenza di temporanee e particolari esigenze organizzative e produttive, l'orario di lavoro potrà essere incrementato anche individualmente fino al normale orario di lavoro;
10. le parti si impegnano su richiesta di una di esse, a livello nazionale o territoriale, a verificare l'andamento della FIS e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, con particolare attenzione all'applicazione del criterio della rotazione e del ricorso a livello territoriale;
11. nel caso di mancata o parziale accettazione delle richieste di Assegno ordinario "COVID-19" da parte dell'Ente le parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente al fine di verificare le misure più opportune;
12. Novomatic presenta, in via telematica domanda di concessione dell'assegno ordinario;
13. l'azienda garantirà l'anticipo mensile delle integrazioni economiche alle normali scadenze di paga secondo quanto previsto nel messaggio n. 378 del 2018 dell'INPS;
14. per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.


Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si danno atto di aver positivamente concluso per tutte le Società di cui al punto 4), e per le sedi presenti su tutto il territorio nazionale verso le quali le OOSS provvederanno, la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui comma 2, articolo 19 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto a distanza

Novomatic Italia S.p.A.



FILCAMS CGIL



FISASCAT CISL



UILTuCS



Allegato 1

	Azienda	Platea FIS (compresi Smartworking)	Intervento FIS
Staff, Amministrazione, Sistemi informativi e Assistenza rete	NOVOMATIC ITALIA	329	Riduzione orario media 50%
	ALLSTAR	71	Riduzione orario media 50%
	ADMIRAL GAMING NETWORK	32	Riduzione orario media 50%
	ADMIRAL SPORT	30	Riduzione orario media 50%
	ADMIRAL PAY	8	Riduzione orario media 50%

Logistica, Assistenza tecnica, Street Operations, Retail	ALLSTAR	2025	Riduzione orario media 50%
	NOVOMATIC ITALIA	64	Riduzione orario media 50%
	ADMIRAL SPORT	5	Riduzione orario media 50%
	ALP	46	Riduzione orario media 50%

*Luciano*

*AP*

*Schiavo*